



CURIA MERCATORUM

ANNO VII / NUMERO 3-4/2003  
YEAR VII / NUMBER 3-4/2003

# NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE / QUARTERLY REVIEW

CURIA MERCATORUM

Centro di Mediazione ed Arbitrato / Mediation and Arbitration Center

## Dal 1° gennaio cambia il mondo delle società

---

di Marco D'Eredità  
Direttore di Curia Mercatorum  
Dirigente della  
Camera di Commercio di Treviso

---

Il 2004 segna un passaggio importante, forse storico, nell'ambito del nostro ordinamento, ed in particolare in quello inerente il diritto societario.

Infatti con il primo gennaio entra in vigore il D.Lgs. n. 6/2003, il quale introduce importantissimi cambiamenti al nostro codice civile, datato 1942 seppur più volte ritoccato, in materia di società di capitali e cooperative. Non solo, con il primo gennaio entrano in vigore nuove norme anche in materia di procedure per la risoluzione delle controversie societarie, sia in ambito giudiziario che extragiudiziario.

La riforma introdotta, come si comprenderà, non è assolutamente di poco momento, in quanto le innovazioni del diritto introdotte influiranno sugli assetti, sulle gestioni e i comportamenti delle società del futuro.

Un primo aspetto di grande novità che caratterizza infatti la riforma è rappresentato dai nuovi modelli di "governance" che le società per azioni possono adottare, superando l'unico sistema tradizionale del sistema previgente, al fine di adeguare i sistemi di gestione e di controllo alle loro dimensioni ed al livello di partecipazione azionaria.

Altro aspetto innovativo è rappresentato dalle

*This editorial aims at explaining to the readers of our newsletter why this issue is dedicated to the reform of company law.*

*There are many upcoming innovative aspects, which will bring about significant changes in the present regulatory system.*

*On the one hand innovation is represented by the new models of "governance" that stock companies can adopt; on the other hand there are the new statutory forms that limited liability companies can create to favour a tighter link between the company system and its management.*

*We mentioned these cases as a means of example, but besides them there are some new aspects in the field of disputes resolution concerning traditional legal proceedings as well as conciliation and arbitration.*

*Therefore for all these reasons our editorial staff has decided to dedicate this issue to the topic of the reform of company law.*

### IN QUESTO NUMERO / IN THIS ISSUE

Dal 1° gennaio cambia il mondo delle società (Marco D'Eredità)	pag. 1
Le nuove forme di "governance" nelle SpA introdotte nella riforma del diritto societario (Marco D'Eredità)	pag. 2
La riforma del diritto societario ed il ruolo del Registro delle Imprese (Marco D'Eredità)	pag. 4
L'arbitrato, la conciliazione e la riforma del diritto societario. Il ruolo delle Camere di Commercio (Antonio Nascimben)	pag. 6
Clausola Compromissoria per controversie in materia societaria D.L.gvo n. 5/2003	pag. 8

# Le nuove forme di “governance” nelle SpA introdotte nella riforma del diritto societario

---

di Marco D'Eredità  
Direttore di Curia Mercatorum  
Dirigente della  
Camera di Commercio di Treviso

---

Uno degli elementi di maggior rilievo che caratterizzano la riforma del diritto societario è l'introduzione di nuove forme di amministrazione e controllo per le società per azioni, accanto a quella tradizionale che conosciamo.

Infatti le SpA che si costituiranno dal 1° gennaio prossimo, ovvero quelle che adegueranno i propri statuti al nuovo regime codicistico (entro il 30 settembre), potranno optare, nella scelta delle forme di amministrazione e controllo, per una delle seguenti ipotesi:

- sistema tradizionale
- sistema dualistico
- sistema monistico

## Il sistema tradizionale

Il sistema tradizionale è quello che normalmente conosciamo e che prevede l'istituzione di un organo di amministrazione (consiglio di amministrazione) al quale si affianca un organo di controllo quale è il collegio sindacale; la nomina di tali organi spetta all'assemblea dei soci.

Seppur la struttura di tali organi sia analoga a quella che normalmente conosciamo, la riforma incide anche in questo caso, modificando in un certo modo le attribuzioni del Collegio sindacale.

Ad esso infatti spettano sempre, ai sensi del novellato art. 2403, funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

D'altra parte al Collegio Sindacale è stato tolto, in linea generale, il controllo contabile che sarà attribuito ad un soggetto diverso: un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Solo se viene previsto nello Statuto, le società che non fanno ricorso al capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato possono avvalersi, per il controllo contabile, del Collegio Sindacale (ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 2409 *bis*).

## Il sistema dualistico

Non c'è collegio sindacale se la società opta per tale regime; resta però la necessità di affidare il controllo contabile ad un revisore od una società di revisione (art. 2409 *quinquiesdecies*).

Il sistema dualistico, di ispirazione germanica, consiste nella interposizione, fra l'assemblea e l'organo amministrativo, che qui assume il nome di *Consiglio di Gestione*, di un organo intermedio, di nomina assembleare, denominato *Consiglio di Sorveglianza*, il quale assorbe alcune delle competenze che nel sistema tradizionale spettano all'Assemblea, quali per esempio la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di gestione, la determinazione del loro compenso e, in particolare, l'approvazione del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato (come previsto, fra l'altro, dal nuovo art. 2409 *terdecies*).

Secondo commenti autorevoli, l'opzione per il sistema dualistico si confa alle società per azioni nella cui compagine azionaria mancano soci che svolgano funzione del

cosiddetto capitale dirigente, o perchè si tratta di società a capitale polverizzato (public company), oppure perchè si tratta di società che, pur essendo a ristretta base azionaria, mancano di soci idonei alla predetta funzione dirigente.

## Il sistema monistico

Anche optando per questo sistema, valgono le indicazioni circa l'esercizio dei poteri di controllo contabile esposte per il sistema dualistico.

Il sistema monistico si ispira ad un modello sperimentato negli Stati Uniti e si basa sul concetto fondamentale per cui viene prevista la concentrazione, all'interno di un medesimo organo, sia dei poteri di amministrazione sia di quelli di controllo. Questo organo unitario, nominato dall'Assemblea, è il *Consiglio di Amministrazione*: al suo interno, almeno un terzo dei suoi componenti devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci (ed eventualmente ulteriori così come stabilito dall'art. 2409 *septiesdecies*). Tali componenti, non investiti di funzioni gestorie, possono formare, nelle forme di cui all'art. 2409 *octiesdecies*, il *Comitato per il controllo sulla gestione*, che opera anche come organo collegiale a sè stante ed al quale spettano poteri analoghi al collegio sindacale, le cui norme regolatrici sono in parte riprese o richiamate.

Questo sistema fa sì che, da un lato, gli addetti al controllo possano partecipare

attivamente al formarsi delle decisioni, svolgendo quindi in maniera più attenta e pregnante le loro funzioni di controllo, mentre, dall'altro, le funzioni di gestione saranno svolte in maniera più attenta, giacchè la verifica sulla legalità ed efficacia delle decisioni consiliari è contemporanea alla loro adozione.

Per le sue caratteristiche, il sistema appare applicabile alle più varie tipologie di società per azioni.

I sistemi alternativi di "governance", così come brevemente illustrati, offrono quindi nuove possibilità nell'impostazione delle forme di gestione e controllo delle società in esame, ma è da ritenere che compariranno sulla scena del nuovo sistema societario non immediatamente, ma allorquando saranno verificati al meglio dagli operatori quelli che possono essere i pregi o difetti dell'una o dell'altra opzione.

*In this article the author illustrates one of the elements that characterize the reform in corporate law, that is the introduction of new forms of administration and control for stock companies along with the already known ones.*

*Those stock companies, whether already existing or just established, that bring their by-laws into line with the new rules provided for by the code (by 30<sup>th</sup> September) will be able to choose among one of the following forms of administration and control:*

- the traditional system;*
- the dualistic system;*
- the monastic system.*

*The so-called 'alternative systems of governance' offer new possibilities for setting up forms of management and control of said companies. These systems will probably be enforced once the economic operators can clearly identify their values and limits.*

# La riforma del diritto societario ed il ruolo del Registro delle Imprese

---

di Marco D'Eredità  
Direttore di Curia Mercatorum  
Dirigente della  
Camera di Commercio di Treviso

---

Con l'imminente riforma del diritto societario si determinerà un ulteriore rafforzamento del ruolo del registro delle imprese come strumento pubblicitario. Numerose disposizioni infatti prevedono sia nuove fattispecie soggette a pubblicità tramite iscrizioni, deposito o altre forme di segnalazione (si pensi ad esempio al deposito delle deliberazioni in presenza di accordi parasociali di cui all'art. 2431 ter, come pure ai patrimoni destinati di cui all'art. 2447 ter, o alle norme in materia di direzione e coordinamento di società di cui all'art. 2497 e ss.), sia nuovi effetti in relazione a fattispecie già sottoposte a pubblicità (si pensi alla mancata iscrizione nei termini di cui al quarto comma dell'art. 2331, all'impugnazione per nullità delle deliberazioni soggette ad iscrizione di cui all'art. 2379, al vincolo dell'iscrizione per la produzione degli effetti delle modifiche statuarie di cui all'art. 2436, e così via).

Lasciando la disamina delle singole novità al commento di interpreti sicuramente più autorevoli, può essere interessante qui proporre alcuni spunti di riflessione circa alcuni aspetti pubblicitari di rilievo. Relativamente alle fasi di **costituzione e modifiche** delle società di capitali e cooperative, già importanti segnali di semplificazione procedurale, in considerazione dell'istituzione del registro delle imprese con il D.P.R. n. 581/95 e soprattutto della sua caratteristica costitutiva inerente la gestione informatizzata, erano pervenuti con la legge n. 340/2000.

Infatti in tema di pubblicità la legge 340 aveva deciso la soppressione dei riferimenti codicistici alla pubblicazione su BUSARL e BUSC come fase finale dell'iter costitutivo e modificativo, la soppressione del F.A.L. e l'eliminazione della pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale delle delibere di fusione e scissione.

Tali segnali di semplificazione, a fronte anche delle potenzialità del registro delle imprese, venivano inoltre recepiti nella legge delega per la riforma del diritto societario.

Inoltre il nuovo ruolo affidato alla pubblicità del registro imprese, seppur consequenziale al controllo di validità sostanziale affidato al notaio, venuto meno il giudizio di omologazione, ha prodotto, sempre in quest'ambito, due ulteriori conseguenze, e cioè la riduzione delle cause di nullità (art. 2332), e la subordinazione dell'efficacia delle deliberazioni modificative alla avvenuta iscrizione nel registro stesso. Altro spunto di riflessione su questo tema è dato dall'analisi delle nuove norme in materia di **circolazione della partecipazione sociale**, ed in particolare sull'alienazione delle quote di s.r.l.

Seppur già il codice attuale riporta norme inerenti l'argomento, va segnalata la portata decisiva nell'individuare la titolarità del diritto alla quota alienata a colui che effettua per primo l'adempimento pubblicitario, così come prevede il nuovo art. 2470.

Seppur la norma meriterebbe di essere parzialmente corretta, individuando nell'avvenuto deposito e non nell'iscrizione il momento discriminante, pena l'inapplicabilità della stessa (per ragioni di tipo operativo, peraltro estendibili anche ad altre fattispecie analoghe, e legate all'operato di un soggetto obbligato al deposito - il notaio - diverso dall'acquirente in buona fede), essa comunque rappresenta la precisa volontà del legislatore di individuare nell'iscrizione nel registro delle imprese il criterio di risoluzione del conflitto in fase di circolazione tra più aventi causa dal medesimo alienante e,

quindi, la regola della priorità temporale dell'acquisto viene sostituita da quella della priorità nell'effettuazione della formalità pubblicitaria.

In conclusione, dalle considerazioni esposte, che costituiscono solo un esempio di una casistica molto più ampia, emerge come il legislatore abbia voluto attribuire agli adempimenti pubblicitari riguardanti il registro delle imprese un ruolo sicuramente più rilevante rispetto all'attuale impostazione codicistica.

Ciò rappresenta senz'altro un impegno importantissimo per le Camere di Commercio, cui la legge attribuisce la gestione di tale ufficio.

A quest'impegno si aggiunge quello relativo alla gestione informatica e telematica dello stesso, con l'introduzione delle forme di sottoscrizione digitale delle istanze.

L'impostazione delle norme codicistiche novellate rappresenta una esigenza di mantenimento di standard di efficacia rilevante per tali organizzazioni, che, come ben sappiamo, possono subire influenze di varia natura, che però si traducono, dall'anno prossimo, in effetti decisamente negativi per la gestione societaria.

Per evitare queste possibili ripercussioni sarebbe auspicabile una riflessione del legislatore per cui, pur mantenendo il ruolo dell'adempimento pubblicitario, esso venisse ancorato all'onere dell'obbligato, al deposito

dell'istanza cioè, e non alle operazioni conseguenti di iscrizione che, seppur da effettuarsi in tempi ovviamente brevi, possono comportare tempi più dilatati che non devono interferire con la vita delle società.

*In this article the author explains that the upcoming enforcement of the reform on company law will determine a further strengthening of the role of the Registrar's Office that by law belongs to the Chambers of Commerce.*

*On the one hand the article highlights the various phases concerning the establishment and modification of companies with share capital and cooperatives, which had already received some important elements for the simplification of procedures with the legislative provisions of 1995 and 2000. On the other hand the analysis focuses on the new norms in the field of the circulation of the shareholding in companies with share capital, in particular on the transfer of the shares of limited liability companies.*

*The above mentioned are only some of the numerous examples from which it can be gathered that the legislator has chosen to give the publishing requirements connected to the Registrar's Office a more relevant role compared to the ones set by the civil code.*

*All this represents an important commitment for the Chambers of Commerce, which are by law in charge of the management of the Registrar of Companies.*

# L'arbitrato, la conciliazione e la riforma del diritto societario.

## Il ruolo delle Camere di Commercio

---

di Antonio Nascimben  
Responsabile Procedure ADR  
di Curia Mercatorum

---

Il Decreto Legislativo n. 5/03 ha introdotto nel nostro ordinamento nuove disposizioni sia in tema di arbitrato che di conciliazione in ambito societario.

Si tratta di importanti disposizioni che tendono a favorire il ricorso a questi strumenti, che, in particolare per l'arbitrato sino ad oggi faticavano a trovare spazio, stante la incompromettibilità di alcuni rapporti societari.

Il decreto, che vedrà la sua fase applicativa a partire dal 1° gennaio 2004, tocca più punti sui quali vale la pena brevemente soffermarsi.

L'articolo 34 pone come presupposto dell'arbitrabilità che l'oggetto della controversia sia disponibile.

Per quel che concerne la nomina degli arbitri ed allo scopo di rafforzare maggiormente l'ambito di neutralità ed imparzialità del tribunale arbitrale l'articolo 34 al 2° comma stabilisce che la clausola debba prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri conferendo in ogni caso il potere di nomina a soggetto estraneo alla società. Qualora quest'ultimo non vi provveda la nomina viene richiesta al Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha la sede legale. Tale criterio di formazione del tribunale arbitrale dovrebbe agevolare le cosiddette nomine in arbitrati multiparte, dove vi è una potenziale presenza di pluralità di parti in lite e spesso ciò porta ad *impasse* non facili da superare nella formazione del collegio. Inoltre la serietà del soggetto investito della potestà di nomina dovrebbe garantire una terzietà degli arbitri nominati, soprattutto in quei casi in cui questi coincidano con un organo societario, ad esempio il collegio sindacale o il collegio dei probiviri.

Sempre l'art. 34, al 4° comma, prevede una legittimazione attiva e passiva per

amministratori, sindaci e liquidatori. Perché ciò possa verificarsi sarà necessario che la clausola compromissoria comprenda anche questo tipo di liti e l'accettazione dell'incarico da parte dei soggetti citati. Sul punto, inoltre, vi è da precisare che la clausola compromissoria (art. 34, 3° comma) sarà vincolante per tutti i soci compresi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia, chiarendo la vincolatività della clausola anche nei confronti dei nuovi soci.

L'ultimo comma dell'articolo 34 prevede la maggioranza che rappresenti i 2/3 del capitale sociale per l'approvazione di modifiche di atti costitutivi che introducano o eliminino clausole compromissorie. E' fatta salva la possibilità per i soci assenti o dissenzienti di esercitare il diritto di recesso entro 90 giorni.

Ci si limita inoltre a segnalare che con la riforma si è previsto che la domanda di arbitrato debba essere depositata presso il registro delle imprese, ed ancora si è prevista la possibilità di estendere il ricorso alla tutela cautelare anche all'arbitrato irrituale, questo nonostante i richiami giurisprudenziali fossero, prevalentemente se non esclusivamente, di avviso contrario. Altra novità di rilievo è la previsione per gli arbitri di poter sospendere, con ordinanza non reclamabile, l'efficacia delle delibere assembleari reclamate avanti a loro.

Vi è da notare che, se pur sinteticamente, la disamina delle novità introdotte dal Decreto n. 5/03 in tema di arbitrato ha delle implicazioni concrete anche per le forme di arbitrato amministrato, e quindi per quei tipi di arbitrato proposti dalle Camere di Commercio, e per quella di Treviso, da Curia Mercatorum. L'aspetto più rilevante è dato senza dubbio dal meccanismo di nomina a soggetto estraneo. Sul punto il

Regolamento di Curia Mercatorum ha previsto sin dalla sua prima formulazione che la nomina debba essere effettuata dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie, naturalmente tenendo conto delle indicazioni delle parti. Parrebbe di intravedere in questo un *favor* verso queste forme di arbitrato, laddove l'esistenza di istituzioni arbitrali viene considerata non come ingerenza nell'autonomia delle parti e degli arbitri, bensì come garanzia di buon funzionamento del procedimento e di imparzialità dello stesso.

Su questi argomenti Curia Mercatorum è estremamente sensibile ed in particolare la Corte per la Risoluzione delle Controversie, quale organo scientifico e di amministrazione dei procedimenti ha elaborato un modello di clausola compromissoria da affiancare a quella che è contenuta nel Regolamento già di per sé, anche a parere della Corte, esaustiva. La "nuova" clausola, che si riporta in calce all'articolo, vuole avere lo scopo di facilitare gli addetti ai lavori in sede di redazione degli atti costitutivi e degli statuti, così come dei patti parasociali con l'introduzione di un tipo di arbitrato amministrato od istituzionale che, in particolare per i criteri di nomina è conforme a quanto previsto nel decreto in oggetto, dando comunque delle garanzie di funzionamento il più possibile semplici e chiare per le parti in lite. Il testo della clausola verrà fatto circolare da Curia Mercatorum tra gli addetti ai lavori, in particolare tra le categorie professionali che più saranno coinvolte dalla riforma.

Passando alla conciliazione il decreto 5/03 ha introdotto delle novità altrettanto importanti e che hanno già acceso interessanti dibattiti tra gli addetti ai lavori. Procedendo con ordine si segnala innanzitutto che il decreto prevede (art. 38) che le domande di conciliazione in materia societaria vengano gestite da enti pubblici o privati che richiedano apposita iscrizione presso il Ministero di giustizia per essere inseriti in un apposito registro ad hoc costituito presso lo stesso Ministero. Le Camere di Commercio e gli enti collegati sono di diritto iscritte presso il registro citato. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore

della riforma saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'iscrizione di tali organismi presso il Ministero.

Il punto che però ha maggiormente vivacizzato il dibattito degli addetti ai lavori è costituito dall'articolo 40, ed in particolare dal secondo e quinto comma dell'articolo. Si dispone che qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, in quanto le parti non raggiungono un accordo, il procedimento si conclude con una proposta del conciliatore, rispetto alla quale ciascuna delle parti indica la propria definitiva posizione, o le condizioni alle quali sarebbe disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la richiedano. Inoltre il conciliatore dà atto, con apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di conciliazione. Il comma 5 prevede che le due ipotesi appena viste, vale a dire la mancata comparizione di una parte e le posizioni assunte avanti il conciliatore, siano valutate dal giudice nell'eventuale giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti ed il contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.

Quanto visto rischia di scoraggiare il ricorso alla conciliazione, laddove prevede che essa possa trasformarsi in una situazione sfavorevole per la parte che non accetta di conciliare sulla base di presupposti che non consentono di trovare un accordo ritenuto soddisfacente. Questo punto è stato ed è tuttora oggetto di molteplici discussioni tra i fautori della conciliazione i quali si auspicano che in sede di applicazione pratica possa trovare un ragionevole temperamento per evitare eccessive penalizzazioni alla parte che non compare in conciliazione o rifiuti proposte non

**Clausola Compromissoria  
per controversie in materia  
societaria**  
**D.L.gvo n. 5/2003**

***“Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il tribunale arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum”***

ritenendole confacenti alla soluzione del caso.

Vale la pena soffermarsi sullo sforzo fatto da molte Camere di Commercio e Curia Mercatorum tra queste, per meglio operare in rete e cercare di offrire un servizio di conciliazione il più possibile omogeneo e funzionante. Il modello di regolamento di conciliazione proposto da Unioncamere Nazionale va in questa direzione, e va anche nella direzione del legislatore, in particolare laddove nel testo del decreto si fa riferimento alla riservatezza e confidenzialità del procedimento di conciliazione (art. 40, 1° comma).

Per concludere, la riforma del diritto societario rappresenta un primo banco di prova per le Camere per dimostrare un buon livello di efficienza e professionalità nell'amministrare procedure di conciliazione e di arbitrato, ciò può far ben sperare perché anche una futura riforma più ampia del processo civile ne tenga conto.

*This article offers an insight on arbitration and conciliation and their relationship with the reform on company law.*

*As for arbitration, it is also provided that the appointment of the arbitrator is responsibility of a body unrelated to the company. In this sense the application of the Curia Mercatorum Rules absolutely responds to the indications provided for by this law, since such appointment system is a task of the Court for Disputes Resolution, which is a body inside Curia Mercatorum. As for conciliation, it is highlighted – among other things – that the requests for conciliation in the corporate field are managed by those public or private bodies that apply for their registration at the Ministry of Justice. Instead the Chambers of Commerce and their connected bodies are by law registered at such Ministry. Other topics dealt with within this article concern, for instance, the outcome of an attempt to conciliate or the evaluation on the behaviour of the parties in the conciliation given by the judge during a trial.*

*The enforcement of this reform law is now awaited in order to find out its practical effects, especially regarding conciliation and arbitration.*

*continua da pag. 1 - Dal 1° gennaio cambia il mondo delle società*

nuove norme per le società a responsabilità limitata, che potranno costruire le proprie regole statutarie quasi come un abito su misura, essendo società ora ripensate non come piccole spa, ma come vere e proprie entità societarie caratterizzate da un profondo legame tra la ristretta base societaria e la gestione.

Questi sono solo alcuni esempi che il codice novellato presenta nell'ambito delle strutture societarie, anche se non sono pochi gli altri elementi di novità.

L'aspetto ulteriore però che riteniamo di dover menzionare è quello relativo alla materia della

risoluzione delle controversie tra i soci, tra i soci e la società e i suoi amministratori.

Infatti, oltre a ridefinire le regole processuali, il legislatore ha istituzionalizzato due procedimenti alternativi per la composizione di tali controversie, quali la conciliazione e l'arbitrato, per i quali il sistema delle Camere di Commercio trova ampia possibilità di azione.

Per questo motivo abbiamo ritenuto di dedicare interamente questo numero della Newsletter alla riforma societaria, dedicando alcuni approfondimenti sui temi che ci sembravano più rilevanti.

CURIA MERCATORUM  
Via Roma, 4 - Centro Cristallo  
31020 Lancenigo di Villorba (TV)  
Tel. 0422.917891  
Fax 0422.917893  
<http://www.curiamercatorum.com>  
e-mail: [info@curiamercatorum.com](mailto:info@curiamercatorum.com)

*Chiuso in macchina il  
19 dicembre 2003*

NEWSLETTER  
Anno VII - Numero 3/2003  
Periodico trimestrale  
<http://www.curiamercatorum.com>  
e-mail: [info@curiamercatorum.com](mailto:info@curiamercatorum.com)

Reg. Trib. TV n° 1024  
Spedizione in abbonamento Postale  
Art. 2 Comma 20/C Legge 662/96  
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)  
Filiale di Treviso (ITALIA)

DIRETTORE RESPONSABILE  
Marco D'Eredità

REDATTORI  
Antonio Nascimben  
Francesca Dal Molin

Stampa:  
S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche  
Via Einaudi, 2  
31030 Dossan di Casier (TV)  
Tel. 0422/634161 - Fax 0422/633647